

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-008345/2014 - 23-10-2014
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Mara Bizzotto (NI)

Oggetto: Difesa dei prodotti agroalimentari italiani

Il valore complessivo dell'esportazione di prodotti agroalimentari italiani si aggira intorno ai 20 miliardi di euro all'anno, mentre il valore del falso Made in Italy venduto sui mercati esteri ammonta a ben 60 miliardi. La domanda di prodotti agricoli e agroalimentari italiani è penalizzata dalla costante concorrenza sleale di prodotti che li imitano. Il danno che ne deriva influisce non solo a livello economico-finanziario, ma anche a livello d'immagine per tutte le nostre eccellenze sostituite da falsi di pessima qualità.

1. Quali misure intende la Commissione mettere in atto per promuovere il Made in Italy e proteggere il suo indotto?
2. Come intende rafforzare le misure di tutela dei consumatori europei in tema di riconoscibilità dei prodotti alimentari?
3. Intende trasformare la lotta alla contraffazione dei prodotti agroalimentari in un obiettivo equiparabile alla difesa degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 325 TFUE?

IT
E-008345/2014
Risposta di Vytenis Andriukaitis
a nome della Commissione
(17.12.2014)

1. A norma del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori¹, applicabile a decorrere dal 13 dicembre 2014, le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore circa le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, il suo paese d'origine o il luogo di provenienza². Il regolamento dispone inoltre che quando l'origine di un alimento è indicata e non è la stessa del suo ingrediente primario, deve essere indicata anche l'origine dell'ingrediente primario o deve essere indicato che l'origine dell'ingrediente primario è diversa da quella dell'alimento. L'obiettivo di tale requisito è impedire che siano fornite informazioni fuorvianti o ingannevoli ai consumatori sull'origine o la provenienza di un alimento, etichettato come originario di un determinato luogo, ma contenente un ingrediente primario con un'origine diversa. L'applicazione di questa regola è tuttavia subordinata all'adozione di un atto di esecuzione da parte della Commissione.
2. L'Unione europea dispone già di un quadro normativo completo per evitare frodi o qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore e per garantire che il mercato interno dei prodotti alimentari funzioni efficacemente.

Ci si sta attualmente adoperando per aiutare gli Stati membri ad applicare pienamente le norme esistenti. Le azioni in corso sono focalizzate in particolare a migliorare la cooperazione e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri in casi transfrontalieri. Esse mirano inoltre a promuovere, a livello nazionale, la partecipazione allo sforzo collettivo contro le frodi alimentari di altri servizi incaricati dell'applicazione della legge (polizia, autorità doganali), delle procure e delle autorità giudiziarie oltre ai servizi di ispezione alimentare.

3. La Commissione non ha in programma azioni di questo tipo.

¹ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

² Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011.